

LEGGE 488/92

COMITATO TECNICO-CONSULTIVO PER L'ESAME DELLE PROBLEMATICHE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.M. 527/95 QUINTA RIUNIONE - 18 GIUGNO 1996 - RISPOSTE AI QUESITI

1. QUESITI RELATIVI ALLA FASE ISTRUTTORIA

D. (M. Lombardo) Il piano finanziario va redatto con riferimento all'azienda o alla singola unità produttiva in cui è realizzato l'investimento ? **(5 - 18/06/96)**

R. *Il piano finanziario di cui al punto D5 del modulo di domanda deve essere redatto con riferimento all'iniziativa.*

D. (EPF) Ai fini della valutazione della consistenza patrimoniale e finanziaria dell'impresa richiedente le agevolazioni è necessario acquisire, in sede di prima applicazione della normativa, il bilancio relativo all'esercizio 1995 ? **(5 - 18/06/96)**

R. *Tra gli accertamenti istruttori è compreso quello relativo alla "consistenza patrimoniale e finanziaria dell'impresa richiedente anche attraverso l'analisi degli ultimi due bilanci approvati prima della sottoscrizione del modulo di domanda" (punto 5.10 della circolare n. 38522/95). Il bilancio 1995, quindi, deve essere acquisito, qualora già approvato alla data della sottoscrizione della domanda; può esserlo, anche se in bozza, qualora non ancora approvato alla stessa data, in aggiunta agli ultimi due approvati. Non si comprende il riferimento, contenuto nella domanda, alla prima applicazione della normativa.*

D. (Irfis) Il punto 6.2 della circolare ministeriale n.38522 del 15/12/95 prevede che, ai fini della determinazione del margine di struttura, si fa riferimento allo stato patrimoniale risultante dal bilancio approvato a data quanto più prossima possibile a quella di avvio a realizzazione del programma e che è tuttavia possibile procedere a talune rettifiche per tener conto di eventuali variazioni intervenute tra la data del bilancio e quella di avvio del programma.

Ciò premesso si chiede di conoscere se sia possibile considerare tra le poste di rettifica (similmente a quanto previsto per i contributi in conto capitale), i finanziamenti a medio termine frattanto deliberati e concessi e non ancora contabilizzati dall'impresa richiedente per la parte commisurata agli investimenti estranei al programma da agevolare ai sensi della legge 488/92, inclusi nell'attivo patrimoniale.

Si chiede altresì di conoscere se detti contributi (e finanziamenti), riferiti sempre a pregressi investimenti contabilizzati, possano essere computati ancorchè concessi in epoca successiva alla data di avvio del programma. **(5 - 18/06/96)**

R. *La seconda colonna ("Rettifiche") del prospetto D.4.1 del modulo di domanda deve essere utilizzata per apportare le opportune rettifiche che tengano conto di eventuali variazioni significative intervenute tra la data del bilancio indicato nella prima colonna dello stesso prospetto e quella di avvio del programma. Un'ulteriore rettifica, da indicare in tale seconda colonna, consiste unicamente nei contributi in c/capitale concessi, anche successivamente alla data di avvio a realizzazione del programma, e non contabilizzati, relativi ad investimenti, estranei al programma da agevolare, inclusi nella posta B dell'attivo dell'attivo patrimoniale. I finanziamenti a m/l termine di cui al quesito, pertanto, possono essere indicati tra le rettifiche solo se contabilizzati tra la data del bilancio indicato nella prima colonna e quella di avvio del*

programma. Tali finanziamenti, pertanto, potranno essere positivamente considerati, solo in presenza di un margine di struttura negativo, ai fini del riequilibrio finanziario.

Per quanto concerne i contributi in c/capitale a fronte di investimenti inclusi nella posta B (Immobilizzazioni) dell'attivo patrimoniale, essi possono essere computati dall'impresa, qualora concessi entro la data di sottoscrizione del modulo, ed anche dalla banca concessionaria, qualora noti a quest'ultima e concessi entro la data di redazione della relazione istruttoria.

D. (M. Umbria) Nel caso in cui l'istituto collaboratore (società di leasing) esprima parere negativo su un dato programma di investimento e, l'azienda interessata dichiara successivamente di voler realizzare lo stesso in via ordinaria, si chiede se la banca concessionaria possa considerare gli investimenti, inizialmente programmati con intervento leasing, come interventi diretti. **(5 - 18/06/96)**

R. *Ciò è possibile solo previa presentazione di una nuova domanda, opportunamente modificata nei punti che lo richiedono, da presentare alla banca concessionaria prescelta entro i termini fissati. Qualora l'intendimento della ditta dovesse intervenire successivamente alla chiusura dei termini, l'eventuale nuova domanda concorrerà all'attribuzione dei fondi disponibili per l'esercizio successivo. Nel caso in cui la domanda in leasing sia relativa ad un programma realizzato in parte anche direttamente dall'impresa (iniziativa mista), dal momento che la presentazione di una nuova domanda riferita solo agli investimenti previsti in leasing contravverrebbe a quanto indicato all'art.2, comma 3 del regolamento, l'impresa dovrà presentare una nuova domanda riguardante l'intero programma.*

D. (Carige) Un'azienda ha presentato domanda di agevolazione classificando l'iniziativa come trasferimento/nuova iniziativa. L'investimento prospettato risulta così composto:

-progettazioni e studi	£M. 295,7
-suolo aziendale	£M. 862,4
-opere murarie ed assimilate	£M. 6.313,2
-macchinari, impianti ed attrezzature	£M. 2.015,1

Totale ----- £M. 9.486,4

Dalla domanda si evince, inoltre, che:

- il vecchio stabilimento di proprietà ha una superficie complessiva di mq. 8.000 e verrà adibito a magazzino prodotti e ricovero attrezzature obsolete;
- il nuovo stabilimento, attualmente in costruzione, avrà una superficie complessiva di mq.12.000 c.a.;
- il trasferimento non è stato imposto da alcuna Pubblica Amministrazione.

Si richiede se deve essere applicato nella fattispecie l'art.3 comma 2 del regolamento che prevede la concessione dell'agevolazione sul costo del progetto diminuito del valore dei cespiti già utilizzati e non più reimpiegati come individuato da perizia giurata. **(5 - 18/06/96)**

R. *La diminuzione di cui all'art.3, comma 2 del regolamento si applica, come indicato nello stesso quesito, nel caso di cespiti non più reimpiegati. La diminuzione non va applicata, pertanto, solo nel caso in cui la vecchia struttura continui ad essere strettamente connessa con l'attività produttiva del nuovo stabilimento da agevolare. In tal caso, determinando ciò un aumento dell'ammontare delle agevolazioni, si configura, di fatto, l'estensione dei benefici anche ai beni reimpiegati, i quali, pertanto, sono anch'essi sottoposti ai vincoli temporali di cui all'art.8, comma 1, lettera b del regolamento.*

2. QUESITI RELATIVI ALLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

D. (EPF) Domanda presentata con raccomandata a mano il 3 maggio con indicazione nella prima pagina del modulo di presentazione della domanda, di Roma - Via dei Sommozzatori 47 come sede dell'unità produttiva oggetto degli investimenti e senza indicazione della relativa tipologia. Successivamente, in data 27 /5 c.a., è pervenuta alla società una dichiarazione sostitutiva di atto notorio della ditta, con la quale si comunica che l'iniziativa è da intendersi ubicata nel comune di Catenanuova (EN) e non Roma come erroneamente indicato in precedenza e che trattasi di un nuovo impianto.

Sulla base di quanto sopra esposto, per cui ci si trova di fronte a due dichiarazioni sostitutive della stessa ditta della quale la prima costituisce elemento di rigetto dell'operazione e, in relazione però all'elevato numero di errori materiali riscontrati in questa prima fase di applicazione della normativa per i quali codesto Ministero ha dato più volte indicazioni specifiche, si richiede il parere del Comitato tecnico-consultivo circa la possibilità di procedere all'avvio dell'esame istruttorio, considerando la prima indicazione della sede come un effettivo errore materiale. **(5 - 18/06/96)**

R. *In considerazione del fatto che la domanda presentata contiene una omissione (tipologia) ed un chiaro errore materiale (ubicazione) si ritiene, come in altri analoghi casi, che la domanda possa essere rettificata dalla banca concessionaria alla luce degli elementi in proprio possesso e delle ulteriori dichiarazioni della ditta.*

D. (San Paolo) Nei due originali della domanda il richiedente ha apportato le seguenti modifiche:

- pag.9 - sostituito "si impegna" con "dichiara di essere consapevole dell'obbligo";
- pag.10 - sostituito "sottoscrive l'obbligo" con "dichiara inoltre di essere consapevole dell'obbligo".

La domanda è da respingere o da restituire per la ripresentazione ? **(5 - 18/06/96)**

R. *La formulazione adottata dall'impresa appare equipollente a quella prevista dal modulo di domanda e, pertanto, la domanda stessa può essere accolta.*

3. QUESITI RELATIVI AL CUMULO

D. (San Paolo) E' possibile ammettere a contributo 488 investimenti finanziati con i seguenti fondi?

BEI con copertura parziale sul rischio di cambio (Decreto Mintesoro)

CECA "consumo acciaio" con copertura parziale sul rischio di cambio (Decreto Mintesoro)

CECA "occupazione" con copertura parziale sul rischio di cambio e bonifico di interessi a favore del mutuatario commisurato alla creazione di posti di lavoro indotti dal progetto. **(5 - 18/06/96)**

R. *Le misure indicate nel quesito sono "aiuti di stato" e, pertanto, non sono cumulabili con le agevolazioni di cui alla legge n. 488/92.*

4. QUESITI RELATIVI ALLA RIPRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

D. (Irfis) Il punto 6.2 della circolare applicativa del Ministero Industria del 15/12/95 n.38522, riguardante l'indicatore n.1, prevede che per il ripristino dell'equilibrio finanziario dell'impresa richiedente si possa fare ricorso ad uno o più strumenti tra cui i finanziamenti a medio termine a fronte di fabbisogni estranei agli investimenti oggetto della richiesta di intervento sulla L.488/92.

Nel caso di domande ex legge 64 ripresentate ai sensi dell'art.12 del regolamento di attuazione - riguardanti ad esempio iniziative industriali già istruite ed oggetto di intervento finanziario degli istituti di credito, ma escluse per vizi formali dalla graduatoria di cui al D.L. 32/1995 - possono essere considerati strumenti di riequilibrio finanziario i finanziamenti già concessi e regolati, in assenza dei benefici, a tasso pieno di riferimento ministeriale (13% o 14%), ancorchè finalizzati ai medesimi investimenti riproposti ?

Quale alternativa è ipotizzabile per evitare di penalizzare eccessivamente le imprese interessate ?
(5 - 18/06/96)

R. *Il punto 6.2 della circolare n.38522/95 esclude dai nuovi strumenti di riequilibrio finanziario i finanziamenti da concedere a fronte degli investimenti del programma da agevolare e ciò in quanto detti finanziamenti concorrono alla copertura di tali investimenti piuttosto che di quelli antecedenti l'avvio del programma. Tuttavia, dal momento che la banca concessionaria deve valutare l'opportunità che l'impresa ricorra a nuovi strumenti per il riequilibrio finanziario anche alla luce di eventuali variazioni dell'assetto patrimoniale dell'impresa frattanto intervenute, tale valutazione può tenere in debito conto anche i finanziamenti di cui si tratta, purchè, naturalmente, già contabilizzati.*

D. (Irfis) Per le domande ripresentate ai sensi dell'art. 12 comma 1 del regolamento (nel caso in cui il soggetto che ha ricevuto la domanda originaria coincida con la banca concessionaria prescelta per l'istruttoria) la dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti di ammissibilità ai sensi dell'art.12 comma 1 del regolamento può essere acquisita - ai fini della decorrenza delle spese ammissibili dal biennio precedente la domanda originaria - ad integrazione, anche successivamente alla presentazione della domanda ex L.488/92 nei termini precisati con nota MICA 38102 del 16/4/96? (5 - 18/06/96)

R. *Vedi punto 5 delle risposte ai quesiti allegate al verbale della riunione del 23/05/96.*

5. QUESITI RELATIVI ALLA TIPOLOGIA DELL'INVESTIMENTO

D. (San Paolo) Iniziativa dichiarata come “nuovo impianto” in quanto connessa a “trasferimento” senza prevedere spese per impianti e macchinari. Cambia solo la disposizione dei macchinari ed aumenta la produttività solo per un raddoppio dei turni di lavoro con aumento di personale da 4 a 6 unità. L'iniziativa sembra più che altro mirata a potenziare le possibilità commerciali dell'azienda. E' ammissibile ? Precedenti locali di proprietà. (5 - 18/06/96)

R. *Da quanto esposto, non sembrano esservi le motivazioni previste dalla normativa che giustifichino il trasferimento dell'impianto e, quindi, l'ammissibilità dell'iniziativa.*

6. QUESITI RELATIVI AI SETTORI DI ATTIVITA'

D. (San Paolo) Raccolta, smaltimento e trasporto rifiuti: è ammissibile ? (5 - 18/06/96)

R. *L'attività sembra inquadrabile nella Divisione 37 “Recupero e preparazione per il riciclaggio”, nei limiti, però, delle sotto-attività e dei prodotti citati nelle relative classi. Non è compresa, ad esempio, la raccolta e, di conseguenza, non sono ammissibili le spese ad essi destinate.*

D. (EPF) Azienda che svolge attività di imbottigliamento e confezionamento di olio extra vergine di oliva e produzione (tramite miscelamento) e imbottigliamento liquori tipici. L'impresa fa riferimento, nell'inquadrare la propria attività, alla classificazione ISTAT 1981 ed in particolare

ai codici 496.1 e 424.3, cui corrispondono rispettivamente i codici ISTAT 1991 74.82.1 (attività di imballaggio per conto terzi comprendenti o meno un processo automatizzato: riempimento di lattine e bottiglie, etichettatura, marcatura e stampa, confezionamento di pacchi e pacchetti regalo) e 15.91 (fabbricazione bevande alcoliche distillate); dei suddetti codici solo l'ultimo è ricompreso tra le attività agevolabili. Atteso che l'attività di imbottigliamento e confezionamento olio d'oliva - svolta peraltro per c/proprio e comunque non riconducibile in una delle attività produttive incluse nelle sezioni Istat C e D - sembrerebbe non agevolabile, si può ritenere ammissibile l'intera spesa afferente un progetto che preveda alcuni macchinari comuni (ad esempio depalettizzatrice, pulitrice a depressione aspirante) per entrambe le linee produttive ? **(5 - 18/06/96)**

R. *Vedasi risposta al quesito BNL allegata al verbale del 6.6.96.*

D. (M. Umbria) Un'azienda operante nel settore manifatturiero per la "pastorizzazione delle uova" ha indicato il codice ISTAT '91 15893 (uova in polvere e ricostituite). Non avendo trovato nella classificazione ISTAT l'attività relativa alla pastorizzazione delle uova si chiede se il codice ISTAT dichiarato dalla ditta può essere considerato il più rispondente. **(5 - 18/06/96)**

R. *Il codice 15.89.3 appare il più rispondente.*

D. (San Paolo) La società ha dichiarato nella domanda un codice ISTAT: 2871 fabbricazione di bidoni in acciaio e di contenitori analoghi.

Le informazioni desumibili dalla documentazione fornita fanno ritenere che l'attività effettivamente svolta risulti molto più articolate e conforme all'oggetto sociale desunto dalla C.C.I.A.A. che recita: costruzione, recupero, rigenerazione, lavaggio, bordatura di fusti metallici e attività accessorie e conseguenziali (raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento dei rifiuti e acque industriali, recupero di materie prime e secondarie). Infatti dall'ultimo bilancio approvato (1994), la composizione dei ricavi è la seguente: lit. 1.056 mln. da ricavi vendita fusti, lit. 3.539 mln. ritiro materiale da bonificare - stoccaggio in c/to terzi rifiuti da smaltire, lit. 132 mln. rottame ferroso, lit. 1.190 mln. servizi vari.

Il ciclo tecnologico delle produzioni previste si articola su 3 linee di lavorazione, distinte per dimensioni dei fusti, caratterizzate da lavaggi, bordatura o pressatura piuttosto che asciugatura e verniciatura, più una linea di recupero per piccoli contenitori e filtri olio che vengono lavati o triturati.

L'investimento si divide in opere edili (due fabbricati) per un tot. di lit. 3.113 mln., impianti e macchinari per 3.342 mln. di cui impianto depurazione acque per lit. 685 mln., copertura vasche e aspirazione fumi depuratore 450 mln, linea automatica cisternette 350 mln.

La qualificazione indicata in domanda è "nuovo impianto" con "trasferimento".

Le finalità dichiarate sono ampliamento strutture aziendali, stoccaggio dei residui della pulizia, adeguamento alla normativa sulla sicurezza ambientale, area di lavorazione in proprietà.

L'Istituto ritiene che la suddetta attività debba piuttosto essere classificata nella categoria 37 del Ramo D dell'ISTAT ovvero recupero e preparazione per il riciclaggio con particolare riferimento al punto 37.1 (recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici).

Si richiede conferma dell'interpretazione predetta. **(5 - 18/06/96)**

R. *Dagli elementi forniti, si ritiene che si possa concordare con l'ipotesi della banca. In tal caso occorre distinguere le attività ricomprese nella Divisione 37, e quindi ammissibili, da quelle che ne restano escluse, e quindi non ammissibili.*

D. (M. Umbria) Azienda operante nel settore agroalimentare per la mattazione e trasformazione dei colombi codice ISTAT '91 15.12.1.

Fermo restando quanto previsto dall'allegato 2 punto G della circolare del 15 dicembre 1995 n° 38522, si chiede se il programma di investimento promosso da tale azienda rientra nei limiti indicati nella circolare 8 marzo 1996 n° 37835. **(5 - 18/06/96)**

R. *L'attività in questione non è ammissibile al cofinanziamento. Può essere ammissibile ai fondi nazionali solo se (trattandosi di prodotti avicoli diversi dai polli) nelle regioni dell'Obiettivo 1 la capacità regionale si dimostri insufficiente (cfr. punto 2.10 decisione 94/173/CE del 22.3.94 - all. n.2 alla circolare n.37835 dell'8.3.96).*

D. (M. Umbria) Un'azienda operante nel settore agroalimentare, codice ISTAT '91 15.11.1, realizza un programma di investimento solo in parte inteso ad adeguare gli impianti alle norme sanitarie comunitarie. Si chiede se sono da escludere gli investimenti aventi altre finalità. **(5 - 18/06/96)**

R. *Vedasi risposta al quesito BNL allegata al verbale del 6.6.96.*

7. QUESITI RELATIVI ALLE SPESE AMMISSIBILI

D. (M. Umbria) Azienda operante nel settore inerti che acquista un impianto di estrazione inerti comprendente terreno, edifici e macchinari usati (questi ultimi non inseriti nel programma di investimento). In questo caso il terreno rappresenta la parte più cospicua dell'investimento. Bisogna comunque tener conto delle limitazioni del 10% indicate peraltro unicamente nelle istruzioni per la compilazione del modulo ? **(5 - 18/06/96)**

R. *La limitazione nei confronti delle spese relative all'acquisto del terreno (10% dell'investimento complessivo) riveste carattere generale e va, pertanto, applicata anche nel caso in esame. Inoltre, proprio per questo tipo di attività produttiva, il costo del terreno andrà valutato con particolare attenzione, dal momento che in esso è compreso l'acquisto di "materie prime", non agevolabili.*

D. (BNL) Le attrezzature in prestito d'uso sono ammissibili ancorchè non inserite nella domanda ? Possono essere inserite in sede d'istruttoria acquisendo apposita dichiarazione integrativa dell'azienda ? **(5 - 18/06/96)**

R. *La particolare procedura di tipo concorsuale, seguita per l'assegnazione delle risorse finanziarie alle iniziative giudicate ammissibili, non consente che l'impresa possa, successivamente alla chiusura dei termini per la presentazione delle domande, modificare volontariamente i dati contenuti nel modulo di domanda che incidono sulla formazione della graduatoria e sul calcolo delle agevolazioni.*

8. QUESITI VARI

D. (Carisbo) Compilazione campo C3 (Capacità produttiva): per le aziende che non hanno una propria specifica produzione cui fare riferimento, lavorando per conto terzi e su tipologie di prodotti e di ordini variabili, a quale parametro si può fare riferimento per compilare il campo ? Potrebbe essere accettabile come impostazione quella di fare riferimento alla capacità di lavoro per turno o per giorno, prima e dopo l'investimento ? **(5 - 18/06/96)**

R. *La risposta è affermativa. Le istruzioni per la compilazione del modulo prevedono già tale ipotesi (ad es. ore-uomo/turno).*

D. (Irfis) Nel caso di un'impresa mercantile che ha sin qui svolto solo ed esclusivamente attività commerciale e che intende realizzare, nel proprio ambito, con i benefici della legge 488, una unità produttiva in estensione della propria attività, vanno applicati, ai fini dimensionali, i parametri distintivi della piccola, media e grande impresa industriale ? **(5 - 18/06/96)**

R. *Si.*

D. (San Paolo) Domanda ex ISVEIMER. La comunicazione MICA recita: “gli accertamenti svolti dall'ente istruttore hanno avuto esito negativo per la concessione delle agevolazioni. Si fa presente che codesta impresa potrà richiedere altra agevolazione ai sensi della L.488/92, ove ne ricorrano i requisiti”.

Come regolarsi ? Motivazioni di “esito negativo” non espresse. Decorrenza spese ? **(5 - 18/06/96)**

R. *L'art.12, comma 1 del regolamento consente la ripresentazione di domande già presentate a valere sulla legge n. 64/86 e non agevolate; il comma 2 dello stesso articolo ammette, per le stesse, una decorrenza delle spese a partire dai due anni antecedenti la data di presentazione della domanda originaria. Ciò non è consentito per quelle domande che non hanno ottenuto i benefici della stessa legge n. 64/86 a causa della insussistenza delle condizioni di ammissibilità richieste da tale legge medesima. Nel caso prospettato, qualora le motivazioni dell'Isveimer siano quelle appena esposte, l'iniziativa può essere oggetto di domanda a valere sulla legge n. 488/92, purchè ricorrano le relative condizioni di ammissibilità, ma la stessa, però, è da considerare a tutti gli effetti come presentata per la prima volta. Per la stessa, cioè, non sono riconoscibili le particolari condizioni di ammissibilità delle spese previste dal citato art. 12, comma 2.*

D. (Carige) Un'impresa di servizi, la cui attività rientra in quelle ammesse, costituita sotto forma di società semplice può essere beneficiaria delle agevolazioni ? **(5 - 18/06/96)**

R. *Si.*

9. QUESITI RELATIVI ALLA DOCUMENTAZIONE

D. (EPF) Qualora, come rilevato in diversi casi, il certificato rilasciato dalla Camera di Commercio non contenga le notizie relative alla vigenza dell'impresa richiedente, è necessario acquisire ulteriore documentazione integrativa - che recherebbe, comunque, data successiva a quella di presentazione della domanda - o può ritenersi sufficiente la dichiarazione apposta in calce al modulo dal legale rappresentante/procuratore speciale dell'impresa stessa ? **(5 - 18/06/96)**

R. *E' necessario acquisire un certificato CCIAA attestante la vigenza dell'impresa, ancorchè rilasciato in data successiva a quella della domanda.*

D. (San Paolo) Le dichiarazioni di disponibilità supportate da contratto di locazione, concessioni in usufrutto e simili, sono valide ? **(5 - 18/06/96)**

R. *Si, purchè le relative scadenze siano tali da garantire la disponibilità per il periodo prescritto.*

D. (San Paolo) La maggior parte dei richiedenti non ha allegato gli elaborati grafici richiesti dalla domanda debitamente firmati anche dal progettista.

Si devono ritenere validi se firmati solo dal richiedente ? Si

Si possono ritenere validi anche se non portano nessuna firma ? No

In molti casi, specie quando l'investimento riguardava solo macchinari, non sono stati del tutto allegati nè la planimetria, nè gli elaborati grafici. Se la banca concessionaria può procedere ugualmente nel lavoro, si può evitare di chiederli ? (5 - 18/06/96)

R. *Per quanto concerne le prime due domande si concorda con le proposte formulate dalla banca concessionaria. Per quanto concerne l'acquisto di soli macchinari si ritiene opportuno acquisire almeno una planimetria generale dello stabilimento ed il lay-out dei macchinari ed impianti.*